Prot. 457/U/20 TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA

UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI ORDINI FORENSI DELL'EMILIA – ROMAGNA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

M_DG.Tribunale per i Minorenni di BOLOGNA - Prot. 21/05/2020.0000522.E

Protocollo di intesa tra

Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, URCOFER, Ordine degli Avvocati di Bologna per la gestione delle udienze civili presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";*
Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;
Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* ";
Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;
Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020 e le successive delibere assunte in data 26 marzo 2020 ed il 1.4.2020 con specifico riferimento all'attività del Tribunale per i Minorenni, che raccomandano l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura;
Letto il provvedimento organizzativo n.4/2020 redatto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 17.3.2020 per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020;
Letto l'art.83 comma 3 lettera a) D.L. 18/2020 che, per quanto concerne i procedimenti civili di competenza del Tribunale per i Minorenni, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nelle cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio, nonché all'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (misura applicata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna nei casi di violenza domestica in via analogica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.333 e 342 ter c.c.);

Ritenuto opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" per la durata del periodo emergenziale;

***

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Nel periodo di sospensione dei termini, come determinato dall'art.83 D.L. n.18/2020 o modificato da successive disposizioni normative e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, si procederà tramite trattazione scritta ai sensi dell'art.83 lettera h D.L. n.18/2020 alla gestione delle udienze civili diverse da quelle di "prima comparizione", il cui svolgimento non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

2. A tal fine, il giudice con apposito provvedimento dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020, assegnando un termine, eventualmente differenziato, per ciascuna parte, per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e/o conclusioni, nonché acquisendo - ove ritenuto necessario a fini istruttori ed entro un termine antecedente a quello concesso alle parti - informazioni aggiornate sulla condizione del minore e del nucleo presso il servizio sociale territorialmente competente. La cancelleria provvede a comunicare., mediante posta elettronica certificata, il provvedimento ai difensori delle parti costituite e, ove richiesto nel provvedimento, al Servizio Sociale e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta". Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il Giudice può: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*.

3. Il giudice, alla data fissata per l'udienza a trattazione scritta, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 2). Tale data costituisce, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale deve essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice: ove il giudizio non venga definito, il giudice deve pronunciare i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del procedimento, eventualmente fissando ulteriore udienza.

4. Il Servizio Sociale nel termine assegnato trasmette la relazione di aggiornamento sul minore mediante posta elettronica certificata non solo al Tribunale ma – in forza del provvedimento organizzativo n.4/2020 adottato dal Presidente del Tribunale in data 17.3.2020 e con le modalità e nei limiti ivi previsti – anche ai difensori delle parti costituite. Analogamente, i difensori depositano mediante pec nel termine assegnato ai sensi del punto n.2) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni.

5. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta deve essere attestato dal Dirigente della Cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

6. Le udienze civili di prima comparizione e quelle che, a prescindere dalla fase e grado, richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti nei procedimenti relativi alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio, nonché all'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari nelle fattispecie di violenza domestica, saranno svolte "da remoto" ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020.

7. In tali casi, prima dell'udienza, il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a sette (7) giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua par-

tecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

8. Laddove è parte necessaria del procedimento di adottabilità o di volontaria giurisdizione anche il tutore pubblico del minore ed in tutti i casi in cui si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali, di neuropsichiatria infantile o dei servizi socio sanitari specialistici, così come del consulente tecnico a chiarimenti, l'invito di cui sopra verrà inviato anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione, che interverrà all'udienza con le modalità previste al punto 12.

9. I procuratori delle parti, entro i cinque giorni (5) precedenti la data dell' udienza, faranno sapere se i loro assistiti saranno in grado di effettuare un collegamento da loro dispositivi, nel qual caso il difensore provvederà a fornire loro il link contenente l'indirizzo telematico dell' aula virtuale ovvero se intenda farli convenire nel suo studio per il collegamento. In caso contrario chiederanno che i loro assistiti siano invitati a presentarsi al fine di partecipare all'udienza da remoto presso la sede del servizio sociale più vicina ed attrezzata per la videoconferenza o, in mancanza, in Tribunale, ove sarà allestita apposita postazione ed ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

10. I procuratori delle parti comunicheranno, nello stesso termine di cinque giorni (5) precedenti la data dell'udienza, se è necessaria la presenza di un interprete a favore del proprio assistito o dei propri assistiti. In tal caso, l'interprete assisterà la parte mediante collegamento da remoto o da apposita postazione nell'aula di udienza o presso la sede del servizio sociale più vicina ed attrezzata per la videoconferenza; se presenzierà accanto alla parte o agli altri partecipanti all'udienza, avrà cura di osservare le vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio.

11. I termini di cui al punto 7, 9 e 10 si intendono riferiti esclusivamente alle comunicazioni concernenti le modalità operative di svolgimento da remoto di udienze già fissate con le forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa.

12. L'ascolto personale del minore sarà effettuato ove ritenuto indispensabile ed indifferibile. In tali casi, l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del link della stanza virtuale cui collegarsi. Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

13. I procuratori delle parti depositeranno via pec nel fascicolo una nota contenente gli indirizzi mail di posta ordinaria e PEC attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato. Il cancelliere e, ove occorra, il giudice potranno utilizzare sia l'indirizzo mail ordinario sia l'indirizzo di posta elettronica certificata in via alternativa ed equivalente, ovviamente al solo fine di organizzare l'udienza da remoto e di assicurare la regolare partecipazione dei difensori e delle parti personalmente.

14. Circa le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, ai sensi dell'art83 comma 7 lett.f D.L. n.18/2020, nel verbale di udienza il giudice: a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori); b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati ; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore

che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati; c. verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento; d. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata alle parti la registrazione dell'udienza; f. la produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito ; g. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio; h. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale di aver regolarmente ricevuto gli atti e le relazioni trasmessi; i. il giudice dà lettura del verbale di udienza.

15. Per quanto riguarda la trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero per le sue istanze, pareri e conclusioni, vengono mantenute le attuali modalità, in quanto già conformi alle precauzioni igieniche disposte dalle autorità competenti, in attesa di valutare anche modalità di digitalizzazione di questa fase anche al termine dell'emergenza sanitaria in corso.

Si conviene che il presente protocollo sarà operativo a decorrere dalla data del 14 aprile 2020 e sino alla data in cui potrà considerarsi conclusa l'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo i Magrif dott.ssa Carmela Italiano (Tribunale) e dott.Emiliano Arcelli (Procura), l'avv.Mauro Cellarosi (Presidente URCOFER), l'avv.Stefania Tonini e l'avv.Ercole Cavarretta (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna), che hanno partecipato alla stesura del predetto Protocollo di Intesa all'esito delle riunioni del 27.3.2020 e del 3.4.2020.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario, al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità, ai Servizi Sociali del Territorio dell'Emilia Romagna.

Bologna – Ravenna, 3 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.Giuseppe Spadaro

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Silvia Marzocchi

IL PRESIDENTE DELL'URCOFER
Avv.Mauro Cellarosi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BOLOGNA
Avv.Italia d'Errico